

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1238

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2007

Norme per la dismissione e la riconversione ecologica degli
allevamenti di animali da pelliccia

ONOREVOLI SENATORI. - L'allevamento degli animali da pelliccia è un fenomeno relativamente recente, soprattutto nel nostro Paese, e si è sviluppato in seguito alla necessità di sostituire, in parte, la caccia degli animali selvatici con una attività meno faticosa e più redditizia.

La pratica dell'allevamento degli animali da pelliccia può essere considerata come una delle attività più crudeli intraprese dall'uomo ai danni degli animali e dell'ambiente: gli animali negli allevamenti trascorrono la loro vita in piccolissime gabbie con il fondo metallico in rete i cui fili lacerano loro le zampe; nella stagione invernale gli animali vengono esposti forzatamente al freddo, al vento e al gelo per infoltirne il manto, mentre in estate patiscono un caldo soffocante che provoca la morte di migliaia di essi, colpendo più comunemente i cuccioli perché si disidratano più facilmente. Gli stessi commercianti di pellicce stimano che il 10 per cento degli animali allevati (oltre 200.000 solo in Italia) muoiono a causa del caldo.

I cuccioli, nati in primavera, vengono uccisi in inverno al raggiungimento dei sette-otto mesi di vita mediante elettrocuzione anale e vaginale, rottura delle ossa cervicali, strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello, asfissia con gas tossici o soffocamento, come stabilito dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333.

Oltre a ciò non va dimenticato che gli scarichi degli allevamenti di animali da pelliccia sono i maggiori responsabili dell'inquinamento dei fiumi ed in particolare del fenomeno dell'eutrofizzazione, con la conseguente distruzione della fauna e flora presenti.

Da tempo ormai milioni di consumatori di tutto il mondo hanno conosciuto la crudeltà inflitta a milioni di animali utilizzati per la produzione di pellicce e la presa di coscienza di tali sofferenze ha determinato una forte diminuzione nel commercio di questo capo di abbigliamento, soprattutto in Paesi come il nostro con un clima molto temperato.

Infatti, questo fenomeno, localizzato soprattutto nel Nord Europa, ha subito una notevole recessione come emerge dai dati relativi alla produzione mondiale, con un calo di pelli prodotte, nell'arco degli ultimi dieci anni, che si aggira intorno al 50 per cento. In particolare, in Italia, gli allevamenti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si sono ridotti da 170 nel 1988 a 63 nel 1999.

Si tratta quindi di un settore in crisi che potrebbe facilmente riconvertirsi in attività professionali non solo più redditizie ma anche più rispettose dell'ambiente e degli animali.

È per questo motivo che riveste notevole importanza il presente disegno di legge che mira ad incentivare, mediante la concessione di un contributo, la totale dismissione e riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 1 si prevede un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento dell'importo totale delle spese sostenute per l'attuazione di progetti di riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia, che aumenta fino al 50 per cento per l'attuazione di progetti di utilità sociale in ambito sanitario, ambientale, di valorizzazione di beni culturali e di salvaguardia e tutela degli animali.

L'articolo 2 stabilisce che i progetti di riconversione devono essere presentati al Mi-

nistero delle politiche agricole, alimentari e forestali e devono contenere una dettagliata descrizione dell'attività di riconversione, nonché di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione del progetto stesso da parte di una commissione appositamente istituita nell'ambito del Ministero stesso (articolo 5).

All'articolo 3 viene indicata la documentazione richiesta per la concessione del contributo; in tale ambito riveste particolare importanza la dichiarazione dell'allevatore di rinuncia definitiva all'allevamento degli animali da pelliccia nonché della sua immediata chiusura.

All'articolo 4 viene previsto l'affidamento degli animali ad associazioni animaliste ed ambientaliste che ne facciano richiesta. Per ogni animale affidato verrà corrisposto un finanziamento annuale di 1 euro al giorno.

Con l'articolo 6 sono disciplinate le sanzioni e i controlli necessari ai fini dell'applicazione della legge; si prevede in particolare che in caso di mancata realizzazione del progetto di riconversione entro un anno dalla data di concessione del contributo si procederà al recupero delle somme erogate. Inoltre

le associazioni animaliste e ambientaliste potranno richiedere agli organi competenti controlli e ispezioni per il rispetto dell'impegno di dismissione e riconversione degli allevamenti.

Ai fini del finanziamento del presente disegno di legge viene istituito, all'articolo 7, un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato «Fondo per la dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia». Si prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, verranno disciplinate le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché per la concessione e l'erogazione dello stesso.

Infine l'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria attraverso l'autorizzazione di spesa di cui al «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'apposito accantonamento finalizzato alla dismissione e riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di agevolare la totale dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia è concesso un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento dell'importo totale delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti di riconversione approvati, ovvero fino al 50 per cento dell'importo totale delle spese sostenute per l'attuazione di progetti di utilità sociale in ambito sanitario, ambientale, per la valorizzazione dei beni culturali e per la salvaguardia e la tutela degli animali.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1, si fa riferimento esclusivamente agli allevamenti già regolarmente iscritti, alla data del 31 dicembre 1998, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con codice attività 01252, «Allevamento di animali da pelliccia».

Art. 2.

(Progetti per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso sulla base di progetti di riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la loro approvazione, previo parere della commissione di cui all'articolo 5.

2. Il progetto di riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia deve contenere una dettagliata descrizione dell'attività di ri-

conversione nonché tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della stessa, con particolare riguardo all'elenco delle opere e delle attrezzature necessarie, comprensivo dei relativi costi, alla realizzazione della nuova attività ed alla valutazione dell'impatto ambientale della stessa.

Art. 3.

(Documentazione necessaria per la concessione del contributo)

1. La richiesta del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata alla presentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della seguente documentazione, da allegare al progetto di riconversione di cui all'articolo 2:

a) una dichiarazione dell'allevatore che attesti la rinuncia definitiva all'allevamento di animali da pelliccia e la sua immediata chiusura, verificata e certificata dalle autorità competenti per territorio, nonché la riconversione ecologica dell'allevamento da pelliccia in attività che escluda ogni forma di sfruttamento di animali;

b) una certificazione redatta dalla Guardia di finanza comprovante la rottamazione di tutte le gabbie e gli strumenti di uccisione presenti nell'allevamento;

c) l'impegno dell'allevatore all'affidamento di tutti gli animali presenti nell'allevamento ad associazioni animaliste e ambientaliste, anche costituite sotto forma di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Art. 4.

(Affidamento degli animali da pelliccia)

1. Le associazioni animaliste ed ambientaliste, anche costituite sotto forma di ONLUS,

che intendano ottenere l'affidamento degli animali presenti negli allevamenti in via di dismissione, presentano richiesta scritta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 è corrisposto un finanziamento annuale di 1 euro al giorno per ogni singolo animale ad esse affidato, del quale si impegnano a garantire la sussistenza.

Art. 5.

(Commissione per la valutazione dei progetti di riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la commissione per la valutazione dei progetti di riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia, d'ora in poi denominata «commissione», incaricata di valutare i progetti di riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia e di esprimere il relativo parere, al fine dell'autorizzazione alla concessione del contributo di cui all'articolo 1.

2. La commissione è composta da:

a) un rappresentante delle associazioni animaliste;

b) un rappresentante degli allevatori di animali da pelliccia;

c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La commissione è presieduta dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da un sottosegretario di Stato da questi delegato.

Art. 6.

(Sanzioni e controlli)

1. I progetti per la riconversione di cui all'articolo 2 devono essere completamente realizzati entro un anno dalla data di concessione del contributo di cui all'articolo 1. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede al recupero delle somme erogate, con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data di erogazione e la data del recupero.

2. Le associazioni animaliste e ambientaliste possono richiedere agli organi competenti regolari ispezioni e controlli per il rispetto dell'impegno di dismissione e di riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.

Art. 7.

(Istituzione del Fondo per la dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia, di seguito denominato «Fondo».

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché al finanziamento di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo di cui all'articolo 1,

comma 1, nonché per la concessione e l'erogazione del contributo medesimo.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui all'articolo 7 della somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2007, 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.